



COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 2

Codice Ente: **10706 8 Annicco**

Codice materia:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di marzo alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- 1) Fornasari Maurizio Antonio
- 2) Agazzi Stefano
- 3) Avino Paolo Francesco
- 4) Cima Gabriele
- 5) Grossini Ernesto
- 6) Guarneri Debora
- 7) Speroni Davide Renato
- 8) Trombini Fabio
- 9) Capredoni Roberto Emilio
- 10) Volpi Pierina Luisa
- 11) Filippini Maurizio Giuseppe

Presenti/Assenti	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presenti	Assenti
10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Caporale dott.sa Mariateresa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Fornasari Maurizio Antonio in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che per Bigenitorialità si intende “il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l’Infanzia, adottata a New York nel 1989;

Vista la Convenzione sui Diritti per l’Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, la quale stabilisce all’art. 9 che "gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà" e che "gli Stati parti rispettano il fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori";

Tenuto conto che tali principi sono stati recepiti dall’ordinamento giuridico del nostro paese, con Legge di ratifica n. 176/1991;

Richiamata la Legge n. 54/2006 che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l’asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l’affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.

Visto l’art. 337ter del Codice Civile il quale recita "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

Visto l’art. 39 della Costituzione;

Valutato che il diritto dei figli a fruire dell’apporto educativo ed affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura – per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del Codice Civile – come soggettivo, permanente ed indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

Visti:

- l’art. 39 della Costituzione
- l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. diritti del minore ;
- gli artt.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d’Europa 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n.192”;

Vista la Circolare MIUR del 2/9/2015 nota Prot. n.5336 “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della Legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”;

Visto il Protocollo d’intesa del Tribunale di Cremona n. 1425 del 14/12/2015 con oggetto: Spese Ordinarie e Straordinarie per i figli;

Visto lo schema di “Regolamento Comunale per l’istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità”, e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto:

- il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- l’art. 20 dello Statuto Comunale;

Si procede alla votazione che dà il seguente risultato:
Presenti n. 10 - votanti n. 9 - astenuti n. 1 (Volpi Pierina Luisa) - voti favorevoli n. 9;

Pertanto il Consiglio Comunale

DELIBERA

di approvare per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, il “Regolamento Comunale per l’istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;